



COPIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Piazza Umberto I
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 27

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)

L'anno duemila **VENTITRE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **17:57** in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria, in un'unica convocazione.

Alle ore 18:01, alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presente/Assente				Presente/Assente	
1	BRUNO	Giovanna	<u>1</u>	BRUNO	Francesco	<u>10</u>	
2	VURCHIO	Giovanni	<u>2</u>	CANNONE	Salvatore		<u>9</u>
3	CORATELLA	Vincenzo	<u>3</u>	VILELLA	Giovanni	<u>11</u>	
4	FARAONE	Addolorata		MATERA	Tommaso	<u>12</u>	
5	DI PILATO	Pietro	<u>2</u>	GRUMO	Gianluca	<u>13</u>	
6	MARCHIO ROSSI	Lorenzo	<u>3</u>	CIVITA	Nicola	<u>14</u>	
7	ADDARIO	Giovanni	<u>4</u>	DEL GIUDICE	Luigi	<u>15</u>	
8	SANGUEDOLCE	Guanluca	<u>5</u>	BARCETTA	Andrea		<u>10</u>
9	DI LORENZO	Michele	<u>4</u>	MALCANGI	Mirko	<u>16</u>	
10	FORTUNATO	Luigia	<u>5</u>	BARTOLI	Michele	<u>17</u>	
11	ASSELT	Grazia	<u>6</u>	MONTRONE	Vincenzo	<u>18</u>	
12	LOSAPPPIO	Raffaele	<u>7</u>	FRACCHIOLLA	Donatella	<u>19</u>	
13	FARINA	Cosimo D.		FISFOLA	Marcello	<u>20</u>	
14	SGARRA	Emanuele	<u>8</u>	CORATELLA	Michele	<u>21</u>	
15	LEONETTI	Nunzia	<u>9</u>	SCAMARCIO	Antonio		<u>11</u>
16	MAIORANO	Daniela I. A.		MARMO	Nicola	<u>22</u>	
17	SINISI	Marianna	<u>8</u>				

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. Giovanni VURCHIO.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori: Arch. Mario LOCONTE, Dott. Pasquale VILELLA, Avv. Savino LOSAPPIO, Dott. Pasquale COLASUONNO, Arch. Anna Maria CURCURUTO, Dott. Cesareo TROIA e Dott.ssa Addolorata CONVERSANO.
- Sono, altresì, presenti il Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali Dott. Raffaele LAFORENZA, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio Arch. Rosario SARCINELLI, il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica Arch. Pasquale Antonio CASIERI, Il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, SUAP, Cultura Dott. Riccardo ZINGARO e, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Dott. Cosimo CAFAGNA e il componente Dott. Paolo Gerardo BRESCIA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, nella continuazione dei lavori consiliari odierni introduce la discussione sull'argomento iscritto al punto 2) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0045746 del 23/05/2023, avente ad oggetto: **“Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)”**, in merito al quale era stato presentato un emendamento da parte della 3^a CCP, che è stato dalla stessa ritirato.

L'Assessore Dott. VILELLA illustra l'argomento.

*Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è entrato il Consigliere MAIORANO, pertanto **sono presenti in Aula n. 23 Consiglieri Comunali.***

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO comunica che sono stati presentati emendamenti da parte di alcuni gruppi di Minoranza dei quali dispone la protocollazione e distribuzione.

Seguono gli interventi dei Consiglieri DEL GIUDICE e FRACCHIOLLA.

*Si dà atto che nel corso del suddetto ultimo intervento sono entrati i Consiglieri SCAMARCIO e SINISI, pertanto **sono presenti in Aula n. 25 Consiglieri Comunali.***

Segue l'intervento del Dirigente Dott. LAFORENZA per fornire i chiarimenti chiesti.

*Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è uscito il Consigliere SINISI ed è entrato il Consigliere FARINA, pertanto **sono presenti in Aula n. 25 Consiglieri Comunali.***

Segue l'intervento del Consigliere BRUNO F..

*Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è entrato il Consigliere SINISI, pertanto **sono presenti in Aula n. 26 Consiglieri Comunali.***

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO introduce gli emendamenti presentati in Aula, a firma dei Consiglieri Del Giudice, Marmo e Fisolfa, acclarati al protocollo unico n. 0047558 del 29/05/2023, dando lettura del seguente **1° emendamento:**

Articolo 12 – Esenzioni di altri immobili – Emendamento aggiuntivo:
alla lettera h), dopo il punto (.), aggiungere il seguente nuovo periodo: **“Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza.”**

Segue l'intervento del Consigliere FISFOLA per illustrare il 1° emendamento testè letto dal Presidente e del Dirigente Dott. LAFORENZA per esprimere parere sfavorevole dell'Ufficio.

*Si dà atto che nel corso del suddetto ultimo intervento è uscito il Consigliere MARMO, pertanto **sono presenti in Aula n. 25 Consiglieri Comunali.***

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO comunica che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sul presente 1° emendamento.

Si dà atto che nel corso dell'intervento del Presidente è uscito il Consigliere CORATELLA V.zo, pertanto sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione il **1° emendamento** testè discusso.

Il 1° emendamento testè discusso è approvato con n. 22 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., VILELLA, MATERA, GRUMO, CIVITA, DEL GIUDICE, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, CORATELLA M.le); **n. 2 astenuti** (VURCHIO, SCAMARCIO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO dà lettura del seguente **2° emendamento** a firma dei Consiglieri Del Giudice, Marmo e Fisfolà:

Articolo 23 – Somme di modesto ammontare – Emendamento sostitutivo.
Al comma 2., sostituire le parole “euro 12”, con le parole “euro 30”.

Segue l'intervento del Consigliere FISFOLA per illustrare il presente 2° emendamento.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è entrato il Consigliere MARMO ed è uscito il Consigliere MALCANGI, pertanto sono presenti in Aula n. 24 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento dell'Assessore Dott. VILELLA per chiarimenti.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è entrato il Consigliere MALCANGI, pertanto sono presenti in Aula n. 25 Consiglieri Comunali.

Seguono gli interventi del Dirigente Dott. LAFORENZA per esprimere il parere contrario dell'Ufficio, dei Revisori dei Conti per esprimere parere contrario e del Consigliere FISFOLA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione il 2° emendamento a firma dei Consiglieri Del Giudice, Marmo e Fisfolà, testè discusso.

Il 2° emendamento testè discusso è respinto con n. 6 voti favorevoli (GRUMO, CIVITA, DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, MARMO) e **n. 17 voti contrari** (SINDACO BRUNO, VURCHIO, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 2 astenuti** (CORATELLA M.le, SCAMARCIO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO dà lettura del seguente **3° emendamento** a firma dei Consiglieri Del Giudice, Marmo e Fisfolà:

NELLA PARTE ESPOSITIVA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

capoverso: “Considerato che...: lettera d), parte descrittiva – Emendamento sostitutivo e aggiuntivo.

Sostituire il numero “837” con il numero “767” e, alla fine del periodo, dopo le parole “n. 160”, aggiungere le seguenti parole: “, **così come modificato dal comma 837, lettera b) della legge 29/12/2022, n. 197.**”

NELLA PARTE DELIBERATIVA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Punto 2) – lettera d), parte descrittiva – Emendamento sostitutivo e aggiuntivo.

Sostituire il numero “837” con il numero “767” e, alla fine del periodo, dopo le parole “n. 160”, aggiungere le seguenti parole: “, **così come modificato dal comma 837, lettera b) della legge 29/12/2022, n. 197.**”

Pertanto, il punto d), relativo all'art. 14 – Aliquote, detrazioni ed agevolazioni, nella parte descrittiva, verrebbe così riformulato:

“d) all'art. 14 – Aliquote, detrazioni ed agevolazioni sono state aggiunte:

- al comma 2, la novità (in tema di effetti della mancata pubblicazione delle delibere di approvazione delle tariffe) introdotta dal comma 767 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come modificato dal comma 837, lettera b) della legge 29/12/2022, n. 197.”

Segue l'intervento del Consigliere FISFOLA per illustrare il 3° emendamento testè letto dal Presidente.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento sono usciti i Consiglieri SCAMARCIO e DI LORENZO e il Sindaco Avv. Giovanna BRUNO, pertanto sono presenti in Aula n. 22 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento del Dirigente Dott. LAFORENZA per esprimere il parere favorevole.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione il 3° emendamento testè discusso, sul quale anche il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole.

Il 3° emendamento testè discusso è approvato all'unanimità con n. 22 voti favorevoli (VURCHIO, FORTUNATO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., VILELLA, MATERA, GRUMO, CIVITA, DEL GIUDICE, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, CORATELLA M.le, MARMO).

Segue l'intervento del Consigliere DEL GIUDICE per esprimere il proprio voto di astensione.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento è uscito il Consigliere MONTRONE, pertanto sono presenti in Aula n. 21 Consiglieri Comunali.

Segue l'intervento del Consigliere FRACCHIOLLA per dichiarare il proprio voto di astensione.

Si dà atto che nel corso del suddetto intervento sono entrati i Consiglieri MONTRONE, SCAMARCIO, SANGUEDOLCE e DI LORENZO e il Sindaco Avv. Giovanna BRUNO, pertanto sono presenti in Aula n. 26 Consiglieri Comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO, non avendo altri iscritti a parlare, pone in votazione la proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0045746 del 23/05/2023, comprensiva degli emendamenti testè approvati.

La proposta iscritta al punto 2) dell'O.d.G. odierno, come testè emendata, è approvata con n. 18 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 8 astenuti** (GRUMO, CIVITA, DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, CORATELLA M.le, SCAMARCIO, MARMO).

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO pone in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

La immediata eseguibilità della presente deliberazione è approvata con n. 18 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 8 astenuti** (GRUMO, CIVITA, DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, CORATELLA M.le, SCAMARCIO, MARMO).

La relazione e gli interventi sono riportati nella resocontazione che sarà allegata e pubblicata in separato momento.

Per l'effetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, come integrati e modificati dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Considerato che, per le ragioni che seguono, si rende necessario modificare il regolamento comunale IMU approvato con deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 18 Luglio 2020:

a) all'art. 3 - Presupposto impositivo – si è aggiunto il punto n. 3 che specifica che l'imposta non si applica agli immobili di proprietà del Comune di Andria;

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 3. Presupposto impositivo</p> <p>1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Andria, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.</p> <p>2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</p>	<p>Art. 3. Presupposto impositivo</p> <p>1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Andria, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.</p> <p>2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</p> <p>3. L'imposta non si applica agli immobili, anche se classificati nelle categorie catastali del gruppo D, di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.</p>

b) all'art. 12 - Esenzioni di altri immobili:

– al comma 1, sono state aggiunte:

- la lettera h) introdotta dall'art. 1 comma 751 l. 160/2019,
- la lettera i) introdotta dall'art. 1, commi 81 e 82 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

– al comma 2, è stato precisato che l'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 non riguarda gli immobili delle fondazioni bancarie, anche se non perseguono la finalità lucrativa tipica delle attività commerciali, dette agevolazioni non erano state confermate dal restyling della normativa in materia di imu, avvenuta nell'ambito della Legge 160/2019;

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 12. Esenzioni di altri immobili</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore; 2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.; 	<p>Art. 12. Esenzioni di altri immobili</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore; b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;

<p>4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>7. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16 lett. a) della l. 222/1985;</p> <p>2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <p>a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;</p> <p>b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.</p> <p>3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.</p> <p>4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..</p>	<p>d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;</p> <p>e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;</p> <p>f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>g. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16 lett. a) della l. 222/1985;</p> <p>h. a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza.</p> <p>i. a decorrere dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del <u>codice penale</u> o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.</p> <p>2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <p>a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;</p> <p>b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. In ogni caso l'agevolazione di cui alla lettera g) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n° 153/1999.</p> <p>3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.</p> <p>4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..</p>
--	--

c) si introduce l'art. 13 bis. Riduzioni per le abitazioni possedute da pensionati esteri non residenti in Italia (legge di bilancio 178/2020 art. 1 comma 48):

testo precedente	testo proposto
	Art. 13 bis. Riduzioni per le abitazioni possedute da pensionati esteri non residenti in Italia

A decorrere dal 1 gennaio 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

d) all'art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni sono state aggiunte:

- al comma 2, la novità (in tema di effetti della mancata pubblicazione delle delibere di approvazione delle tariffe) introdotta dal comma **767** dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **così come modificato dal comma 837, lettera b) della legge 29/12/2022, n. 197** (una volta introdotto l'obbligo del prospetto delle aliquote, in mancanza di delibera caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote base e non più quelle dell'anno precedente):

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, con invio entro il 14 ottobre, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge. 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. 	<p>Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, con invio entro il 14 ottobre, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge. In deroga all'<u>articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</u>, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della legge n° 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n°160/2019 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

e) all'art. 15 - Versamento dell'imposta sono stati aggiunti i punti 9,10,11 e 12 già previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 	<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di imu e tasi per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.
8. Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui al comma precedente, che hanno ad oggetto la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate, dovranno essere ratificate successivamente dall'Organo Consigliare entro trenta giorni dalla loro adozione. In tale sede il Consiglio Comunale provvederà a deliberare eventuali disposizioni alternative alla ratifica.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di imu e tasi per l'anno 2019.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge;
5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.
8. Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui al comma precedente, che hanno ad oggetto la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate, dovranno essere ratificate successivamente dall'Organo Consigliare entro trenta giorni dalla loro adozione. In tale sede il Consiglio Comunale provvederà a deliberare eventuali disposizioni alternative alla ratifica.
9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio, dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio 2020.
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
11. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 206/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
12. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2) del codice civile, che sono accatastate in via

	autonoma, come bene comune non censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
--	--

f) all'art. 16 - Dichiarazione IMU - sono stati aggiunti:

- al comma 2 la lettera e), in tema di modalità di presentazione della dichiarazione imu, che può essere presentata anche mediante l'app "IO" dei servizi pubblici,

-al comma 4 è stato introdotto l'obbligo di dichiarazione per gli enti non commerciali già previsto dal comma 770 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 16. Dichiarazione IMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi IMU, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. • La dichiarazione può essere presentata mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; c) trasmissione telematica diretta con posta certificate; d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune, • La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvato con il decreto direttoriale del 29/07/2022, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili. 	<p>Art. 16. Dichiarazione IMU</p> <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti passivi IMU, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. • La dichiarazione può essere presentata mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; c) trasmissione telematica diretta con posta certificate; d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune, e) l'app "IO" dei servizi pubblici di cui all'<u>articolo 64 bis</u> del Codice dell'Amministrazione Digitale (istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), • La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvato con il decreto direttoriale del 29/07/2022, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili. • Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione utilizzando il modello approvato con decreto del ministro dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successive a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto Ministeriale n° 200/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, utilizzando il modello di cui al decreto del ministero dell'economia e finanze del 26 giugno 2014, fino all'approvazione di un nuovo modello con un nuovo decreto.

g) l'art. 23 - Somme di modesto ammontare - è stato sostituito come segue:

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 23. Somme di modesto ammontare</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria</p>	<p>Art. 23. Somme di modesto ammontare</p> <p>1. Nel caso in cui l'i.m.u. totale dovuta per anno d'imposta da ciascun contribuente, non supera l'importo di € 12,00,</p>

<p>e al rimborso per somme pari o inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.</p> <p>2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00.</p>	<p>ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente e l'Ente, possono, rispettivamente, non procedere al versamento in via ordinaria e al rimborso.</p> <p>2. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione di crediti tributari comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, tuttavia il debito rimane a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento e riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.</p>
--	---

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 1, comma 775, della legge 29 Dicembre 2022 n. 197, pubblicata nella G.U. -S.G. n. 303 – S.O. n. 43 del 29/12/2022 che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 Aprile 2023;

Visto l'allegato Regolamento per l'applicazione dell' IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000, acquisito con nota prot. n. 0035249 del 18/04/2023;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Dirigente del Servizio competente;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla 1^a e dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente nelle sedute tenute rispettivamente il 21/04/2023 e il 12/05/2023;

con n. 18 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 8 astenuti** (GRUMO, CIVITA, DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, CORATELLA M.le, SCAMARCIO, MARMO), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU approvato Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 18 Luglio 2020, le seguenti modifiche (punti da a) a g)) :

a) all'art. 3 - Presupposto impositivo – si è aggiunto il punto n.3 che specifica che l'imposta non si applica agli immobili di proprietà del Comune di Andria;

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 3. Presupposto impositivo</p> <p>1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Andria, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.</p> <p>2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</p>	<p>Art. 3. Presupposto impositivo</p> <p>1) 1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Andria, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.</p> <p>2) 2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</p> <p>3) 3. L'imposta non si applica agli immobili, anche se classificati nelle categorie catastali del gruppo D, di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.</p>

b) all'art. 12 - Esenzioni di altri immobili:

– al comma 1, sono state aggiunte:

- la lettera h) introdotta dall'art. 1 comma 751 L. 160/2019,
- la lettera i) introdotta dall'art. 1, commi 81 e 82 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

– al comma 2, è stato precisato che l'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 non riguarda gli immobili delle fondazioni bancarie, anche se non perseguono la finalità lucrativa tipica delle attività commerciali, dette agevolazioni non erano state confermate dal restyling della normativa in materia di imu, avvenuta nell'ambito della Legge 160/2019;

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 12. Esenzioni di altri immobili</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore; 2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.; 4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; 6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 7. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e 	<p>Art. 12. Esenzioni di altri immobili</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore; b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.; d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e

<p>materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16 lett. a) della l. 222/1985;</p> <p>2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <p>a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;</p> <p>b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.</p> <p>3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.</p> <p>4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..</p>	<p>materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16 lett. a) della l. 222/1985;</p> <p>h. a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, a pena di decadenza.</p> <p>i. a decorrere dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del <u>codice penale</u> o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.</p> <p>2. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <p>a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;</p> <p>b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. In ogni caso l'agevolazione di cui alla lettera g) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n° 153/1999.</p> <p>3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.</p> <p>4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..</p>
---	--

c) si introduce l'art. 13 bis. Riduzioni per le abitazioni possedute da pensionati esteri non residenti in Italia (legge di bilancio 178/2020 art. 1 comma 48):

testo precedente	testo proposto
	<p>Art. 13 bis. Riduzioni per le abitazioni possedute da pensionati esteri non residenti in Italia</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.</p>

d) all'art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni sono state aggiunte:

- al comma 2, la novità (in tema di effetti della mancata pubblicazione delle delibere di approvazione delle tariffe) introdotta dal comma **767** dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **così come modificato**

dal comma 837, lettera b) della legge 29/12/2022, n. 197 (una volta introdotto l'obbligo del prospetto delle aliquote, in mancanza di delibera caricata sul portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicata entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote base e non più quelle dell'anno precedente):

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, con invio entro il 14 ottobre, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge. 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. 	<p>Art. 14. Aliquote, detrazioni ed agevolazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge. 2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, con invio entro il 14 ottobre, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge. <u>In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della legge n° 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge n°160/2019</u> 3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

e) all'art. 15 - Versamento dell'imposta sono stati aggiunti i punti 9,10,11e 12 già previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo 	<p>Art. 15. Versamento dell'imposta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno. 3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata

<p>di imu e tasi per l'anno 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge; 5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui. 6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo. 7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni. 8. Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui al comma precedente, che hanno ad oggetto la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate, dovranno essere ratificate successivamente dall'Organo Consigliare entro trenta giorni dalla loro adozione. In tale sede il Consiglio Comunale provvederà a deliberare eventuali disposizioni alternative alla ratifica. 	<p>da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge; 5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui. 6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo. 7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni. 8. Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui al comma precedente, che hanno ad oggetto la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle entrate, dovranno essere ratificate successivamente dall'Organo Consigliare entro trenta giorni dalla loro adozione. In tale sede il Consiglio Comunale provvederà a deliberare eventuali disposizioni alternative alla ratifica. 9. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento e l'ultima, a conguaglio, dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio 2020. 10. Per gli immobili compresi nel fallimento o liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale. 11. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 206/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. 12. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2) del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune non censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
--	---

f) all'art. 16 - Dichiarazione IMU - sono stati aggiunti:

- al comma 2 la lettera e), in tema di modalità di presentazione della dichiarazione imu, che può essere presentata anche mediante l'app "IO" dei servizi pubblici,

-al comma 4 è stato introdotto l'obbligo di dichiarazione per gli enti non commerciali già previsto dal comma 770 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

testo precedente	testo proposto
------------------	----------------

<p>Art. 16. Dichiarazione IMU</p> <ul style="list-style-type: none"> I soggetti passivi IMU, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; c) trasmissione telematica diretta con posta certificate; d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune, La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvato con il decreto direttoriale del 29/07/2022, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili. 	<p>Art. 16. Dichiarazione IMU</p> <ul style="list-style-type: none"> I soggetti passivi IMU, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata mediante: <ul style="list-style-type: none"> a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta; b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno; c) trasmissione telematica diretta con posta certificate; d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune, e) l'app "IO" dei servizi pubblici di cui all'<u>articolo 64 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76</u>, La presentazione della dichiarazione, ovvero sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvato con il decreto direttoriale del 29/07/2022, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI in quanto compatibili. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione utilizzando il modello approvato con decreto del ministro dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successive a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al Decreto Ministeriale n° 200/2012. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, utilizzando il modello di cui al decreto del ministero dell'economia e finanze del 26 giugno 2014, fino all'approvazione di un nuovo modello con un nuovo decreto.
--	---

g) l'art. 23 - Somme di modesto ammontare - è stato sostituito come segue:

testo precedente	testo proposto
<p>Art. 23. Somme di modesto ammontare</p> <ol style="list-style-type: none"> Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari o inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00. 	<p>Art. 23. Somme di modesto ammontare</p> <ol style="list-style-type: none"> Nel caso in cui l'i.m.u. totale dovuta per anno d'imposta da ciascun contribuente, non supera l'importo di € 12,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente e l'Ente, possono, rispettivamente, non procedere al versamento in via ordinaria e al rimborso. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione di crediti tributari comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative ed interessi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, tuttavia il debito rimane a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento e riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

3) di approvare l'ALLEGATO Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

con n. 18 voti favorevoli (SINDACO BRUNO, VURCHIO, SANGUEDOLCE, DI LORENZO, FORTUNATO, ASSELT, LOSAPPIO, FARINA, SGARRA, LEONETTI, MAIORANO, SINISI, BRUNO F., VILELLA, MATERA, MALCANGI, BARTOLI, MONTRONE); **n. 8 astenuti** (GRUMO, CIVITA, DEL GIUDICE, FRACCHIOLLA, FISFOLA, CORATELLA M.le, SCAMARCIO, MARMO), espressi per alzata di mano con separata votazione;

DELIBERA

di dichiarare, per ragioni d'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni VURCHIO prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 3) dell'O.d.G., come da convocazione prot. n. 0045746 del 23/05/2023.

=====Giuliana Mastropasqua



CITTÀ
DI ANDRIA

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- Esaminato la documentazione relativa alla Parere sulla proposta di modifica del regolamento per la disciplina della imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge n.160/2019 e successive modificazioni;
- Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- Esaminate le proposte di modifica al regolamento IMU, finalizzate principalmente al recepimento di alcune modifiche di carattere normativo;
- Considerata la normativa di cui alla legge n.197 del 2022 (articolo 1 comma 775) che prevede che il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 Aprile 2023;
- Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATA

la congruità, coerenza ed attendibilità contabile e normativa delle previsioni;

- Visti:
 - il D.Lgs. n. 267/2000;
 - lo Statuto Comunale;
 - il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 - il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la modifica del vigente regolamento IMU.

Andria, 17/04/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Cosimo Cafagna

Dott. Paolo G. Brescia

Dott. Giovanni Tancorra

E
COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città di Andria
Protocollo N.0035249/2023 del 18/04/2023

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giovanni VURCHIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n° _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

01 GIU 2023

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

